# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1921** — **Roma - Martedì, 15 febbraio** — **Numero 38**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*


# PARTE I - Leggi e Decreti


**SOMMARIO** - LEGGE *8 febbraio 1921, n. 78, concernente autorizzazione di spesa per il funzionamento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti* — LEGGE *8 febbraio 1921, n. 80, che autorizza la spesa di 25 milioni per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie* — LEGGE *30 gennaio 1921, n. 81, che converte in legge il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle Casse di risparmio postali* — REGIO DECRETO-LEGGE *30 dicembre 1920, n. 1951, che proroga il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali d'argento, stabilito dal R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2461* — REGIO DECRETO-LEGGE *21 gennaio 1921, n. 83, che proroga la disposizione dell'art 13 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1915, n. 996, circa la validità delle adunanze della Deputazione provinciale scolastica* — REGIO DECRETO-LEGGE *20 gennaio 1921, n. 85, che proroga il termine stabilito dal R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 348, circa l'autorizzazione a vendere le RR. navi non aventi più efficacia bellica* — REGIO DECRETO-LEGGE *13 gennaio 1921, n. 82, che modifica gli articoli 1 e 2 di quello 7 marzo 1920, n. 230, concernente il riordinamento dell'ufficio geologico* — REGIO DECRETO *18 novembre 1920, n. 1950, che sostituisce le tabelle 1, 2, 3 annesse al Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 349, relative agli stipendi del personale civile insegnante della R. Accademia navale* — REGIO DECRETO *20 gennaio 1921, n 68, che aumenta l'indennità di foraggio e il sussidio per l'acquisto del cavallo di servizio al personale del R. Corpo delle foreste* — REGIO DECRETO *13 gennaio 1921, n. 64, che autorizza la Camera di commercio e industria di Sassari ad applicare la tassa camerale.*


*Il numero 78 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per il funzionamento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, costituite in base al disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n 270, è autorizzata, in aggiunta della somma già stanziata per la Commissione centrale, la spesa di L. 150.000 per l'esercizio finanziario 1920-921 e di L. 300.000 per gli esercizi successivi, restando conseguentemente modificata come segue la denominazione del capitolo 61 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici: « Spesa per il funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni locali per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica ».

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

*Il numero 80 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per gli esercizi 1920-921 e 1921-922:

*a*) L. 6.500.000 pel completamento delle opere

nuove di navigazione interna autorizzate con la legge 8 aprile 1915, n. 508;

*b*) L. 6,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, delle quali L. 3,000,000 per le varie provincie del Regno (escluso il compartimento del magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova) e L. 3,000,000 per la sistemazione dell'Arno nelle provincie di Pisa e Firenze;

*c*) L. 4,000 000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie provincie del Regno (eccettuato il compartimento del magistrato alle acque), concorsi e sussidi in base alle leggi 25 luglio 1904, n. 523 e 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (alleg. *F*);

*d*) L. 4,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova;

*e*) L. 1,000,000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria, ecc. nelle provincie venete e di Mantova;

*f*) L. 1.000,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140 e decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150);

*g*) L. 2,500,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255).

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-1921 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

| Capitolo | Importo |
|---|---|
| Cap. n. 108. Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,000,000 — |
| Cap. n. 113-*bis*. Opere indilazionabili di sistemazione idraulica dell'Arno nelle provincie di Firenze e Pisa . . . . . . . . . . . . . . | 2,000,000 — |
| Cap. n. 114. Lavori di riparazione e sistemazione idraulica di 1ª e 2ª categoria, dipendenti, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,000,000 — |
| Cap. n. 117. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,000,000 — |
| Cap. n. 141. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata. | 500.000 — |
| Cap. n. 161. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle Provincie calabresi . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,000,000 — |
| Cap. n. 168. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova . . . | 2,000,000 — |
| Cap. n. 169. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova. | 500,000 — |
| Totale . . . | 13,000,000 — |

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

---

*Il numero 81 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle Casse di risparmio postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO-VASSALLO — FERA — FACTA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 1951 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, che provvede pel ritiro delle monete divisionali d'argento;

Veduti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1919, n. 1990, 24 marzo 1918, n. 413, 18 agosto 1918, n. 1940, 27 aprile 1919, n. 695 e 13 novembre 1919, n. 2461, per effetto dei quali è stato successivamente prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1920 il termine utile per la presentazione al cambio delle monete stesse;

Ritenuta l'opportunità di accordare una ulteriore proroga per tale cambio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto col ministro per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione al cambio delle

monete divisionali d'argento, stabilito dal decreto Luogotenenziale 13 novembre 1919, n. 2461, al 31 dicembre 1920 è prorogato a tutto il 31 dicembre 1921.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 83 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487, con particolare riguardo al titolo 1°;

Veduto l'art. 13 del decreto-legge Luogotenenziale 24 giugno 1915, n 996;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto 30 settembre 1920, n 1389;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretato:

Articolo unico.

Sino a nuova disposizione, e non oltre il 30 aprile 1921, è prorogata la disposizione contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1915, n. 996, relativa alla validità delle adunanze della Deputazione provinciale scolastica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 85 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 348, relativo alle vendite di navi che non hanno più efficienza bellica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1920, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 348, è prorogato sino al 30 giugno 1921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 82 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, numero 1794, col quale si riordina l'Amministrazione centrale del Ministero per l'agricoltura;

Visto l'art. 9 del Nostro decreto 4 gennaio 1920, n. 19, che determina le funzioni della Direzione generale delle miniere e servizi dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 230, riguardante il riassetto del servizio geologico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 230, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — Al riassetto del servizio geologico, con ordinamento tecnico autonomo, a norma dell'art. 8, lettera c) del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794, si provvederà col personale di cui alla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai ministri per l'agricoltura e il tesoro.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio derivanti dal presente decreto.

Art. 2. — Con decreto del ministro per l'agricoltura,

saranno stabilite le norme per il reclutamento del personale di cui alla tabella allegata.

Art. 2.

La tabella allegata al decreto-legge 7 marzo 1920, n. 230, assume il titolo di « Tabella del personale per il servizio geologico » e non sarà più identificata nella lettera *F*.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

*Il numero 1950 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 23 giugno 1912, n. 637;

Visto il R. decreto-legge in data 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il Regio decreto-legge in data 11 marzo 1920, n. 349;

Considerata l'opportunità di mettere in armonia le tabelle degli stipendi in vigore per il personale civile insegnante della R. Accademia navale con quelli delle scuole medie e superiori dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle nn. 1, 2 e 3 annesse al R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 349, sono abrogate e sostituite dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 facenti parte integrale del presente decreto, e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Gli stipendi di cui alle tabelle nn. 1 e 2 assorbono gli aumenti considerati nei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973.

Art. 3.

Nella prima applicazione del presente decreto nessuno degli insegnanti, maestri e preparatori di gabinetto interessati potrà avere un aumento superiore a L. 2000 sullo stipendio goduto anteriormente al 1° maggio 1919; la differenza in più sarà corrisposta con successivi aumenti annuali non superiori a L. 1000.

Art. 4.

Il nuovo stipendio per i professori, maestri e preparatori di gabinetto in servizio all'attuazione del presente decreto sarà commisurato agli anni di servizio che ciascuno ha nel grado attuale.

Art. 5.

Il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, è esteso al personale civile insegnante della R. Accademia navale, di cui all'art. 1 del presente decreto, in quanto ad esso applicabile.

Art. 6.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina le variazioni necessarie in conseguenza del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella n. 1.

Carriera e stipendi
degli insegnanti della R. Accademia navale.

Insegnanti straordinari, L. 6.000.
Id. id. stabili, L. 7.000 (1).
Id. ordinari, L. 8.000 (2).
Id. id. con 1 quadriennio, L. 8.900.
Id. id. con 2 quadrienni, L. 9.800.
Id. id. con 3 id., L. 10.700.
Id. id. con 4 id., L. 11.600.
Id. id. con 5 id., L. 12.500.
Id. id. con 6 id., L. 13.300 (3).
Assistenti — stipendio unico non suscettibile di aumento, L. 3.500.

(1) La nomina a straordinario stabile ha luogo dopo un triennio di straordinario.

(2) La nomina a ordinario ha luogo dopo un triennio di straordinario stabile per i professori che insegnano o abbiano insegnato materie con programma universitario nel 3°, 4° e 5° corso. Per gli altri insegnanti ha luogo dopo un quinquennio.

(3) Lo stipendio massimo di L. 13.300 è conseguibile solamente dai professori che insegnano o abbiano insegnato materie con programma universitario nel 3°, 4° e 5° corso.

(4) La retribuzione annuale per ciascuna ora settimanale impartita, oltre il limite dell'orario d'insegnamento obbligatorio, nei corsi normali è di L. 400 per i professori e di L. 200 per gli assistenti, i maestri e preparatori di gabinetto, con un massimo di lire 4800 per i primi e L. 2400 per i secondi.

Il compenso spettante per le lezioni impartite nei corsi complementari per ufficiali dai professori di ruolo della R. Accademia navale è quello determinato dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1707.

(5) Il compenso per la correzione dei compiti di cui al R. decreto 11 agosto 1913, n. 1071, è dovuto agli insegnanti di letteratura italiana, matematica e lingue.

Il compenso per ogni assistenza camerale degli allievi di cui all'art. 17 del R. decreto stesso è stabilito in L. 10.

Nota A) — L'assegno stabile per il professore ordinario coadiutore del direttore degli studi è fissato in L. 2000 annue.

Nota B) — La tabella n. 1 è applicabile anche ai due professori dell'Istituto idrografico di cui all'art. 5 del R. decreto 10 agosto, 1919, n. 1470.

Nota C) — La tabella n. 1 è applicabile anche al professore titolare per l'insegnamento della elettrotecnica e direttore del laboratorio superiore di radiotelegrafia; però lo stipendio iniziale per lui è stabilito in L. 10.700.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro della marina*
SECHI.

Tabella n. 2.

## Carriera e stipendi dei maestri e preparatori di gabinetto.

Maestri e preparatori di gabinetto straordinari (1), L. 4.000.
Id. id. id. ordinari, L. 4500.
Id. id. id. id., L. 5.200 al compimento del 4° anno nel grado.
Id. id. id. id., L. 5.900 id. 8°.
Id. id. id. id., L. 6.600 id. 12°.
Id. id. id. id., L. 7300 id. 16°.
Id. id. id. id., L. 7.900 id. 21°.
Id. id. id. id., L. 8500 id. 26°.
Id. id. id. id., L. 9.100 id. 30°.

(1) La nomina a ordinario ha luogo dopo un biennio di straordinario.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro della marina*
SECHI.

Tabella n. 3.

## Ruoli organici del personale civile insegnante, dei maestri e preparatori di gabinetto della R. Accademia navale.

Professori (di lettere, scienze, lingue straniere e disegno), n. 17
Assistenti, n. 2.
Maestri, n. 4.
Preparatori di gabinetto, n. 2.
Totale n. 25.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro della marina*
SECHI.

*Il numero 68 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

## VITTORIO EMANUELE III
### per grazia di Dio e per volontà della Nazione
### RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, sul Demanio forestale dello Stato ed il regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 188;

Viste le leggi 3 marzo 1912, n. 134 e 16 giugno 1912, n. 582, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 5 agosto 1912, n. 944;

Visto il regolamento organico e disciplinare per il personale di custodia del R. Corpo delle foreste, approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 253;

Udito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i Nostri ministri segretari di Stato per l'industria ed il commercio e per il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

All'art. 39 del regolamento 5 agosto 1912, n. 944, è sostituito il seguente:

« Al personale di custodia a cavallo è corrisposta dal 1° novembre 1920, e non oltre il 31 ottobre 1923, salvo eventuali modificazioni, una indennità di foraggio nella misura di lire cento mensili.

L'indennità è pagata per frazione di mese quando per qualsivoglia motivo il mantenimento del cavallo non sia durato per l'intero mese.

L'indennità è corrisposta soltanto a coloro che prestano servizio con cavallo proprio e adatto, non bastando che ne abbiano il solo uso temporaneo ».

### Art. 2.

All'art. 40 del regolamento 5 agosto 1912, n. 944, è sostituito il seguente:

« L'acquisto del cavallo è a carico dei rispettivi ufficiali ed agenti.

Dal 1° novembre 1920 e non oltre il 31 ottobre 1923, salvo eventuali modificazioni, è però concesso agli ufficiali ed agenti un sussidio non maggiore di L. 1500, a condizione di restituirlo ove, nel termine di quattro anni dall'acquisto, smettessero per qualsivoglia motivo la cavalcatura o abbandonassero il servizio.

Non sarà restituito il sussidio nel solo caso che il cavallo, a giudizio insindacabile del Ministero, sia morto a causa di servizio ».

### Art. 3.

All'art. 25 del regolamento 7 febbraio 1915, n. 253, è sostituito il seguente:

« Il personale di custodia a cavallo deve provvedere a proprie spese all'acquisto del cavallo e della bardatura di prescrizione.

È peraltro concesso agli agenti, dal 1° novembre 1920 e non oltre il 31 ottobre 1923, salve eventuali modificazioni, un sussidio non maggiore di lire mille-

cinquecento per l'acquisto del cavallo e di lire centoventicinque per l'acquisto della bardatura, a condizione di rifonderli, ove, nel termine di quattro anni dall'acquisto, smettessero per qualsiasi motivo la cavalcatura o abbandonassero il servizio.

Non sarà restituito il sussidio nel solo caso che il cavallo, a giudizio insindacabile del Ministero, sia morto a causa di servizio ».

Art. 4.

All'art. 27 del regolamento 7 febbraio 1915, n. 253, è sostituito il seguente:

« Al personale di custodia ed agli ufficiali forniti di cavallo di servizio è corrisposta, a decorrere dal 1° novembre 1920 e non oltre il 31 ottobre 1923, salvo eventuali modificazioni, una indennità di foraggio nella misura di lire cento mensili.

L'indennità può pagarsi anche per frazione di mese quando, per qualsivoglia motivo, il mantenimento del cavallo non abbia durato per l'intero mese.

L'indennità è corrisposta soltanto a coloro che prestano servizio con cavallo proprio e adatto, non essendo sufficiente che ne abbiano il solo uso temporaneo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — ALESSIO — LABRIOLA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

---

*Il numero 61 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il Nostro decreto 23 maggio 1901, CLXVI, p. s. il quale stabilisce che l'aliquota massima della tassa che la Camera di commercio di Sassari è autorizzata ad imporre sugli industriali e commercianti del proprio Distretto non possa superare l'1 per cento dei redditi imponibili di natura commerciale e industriale che vi si producono;

Considerato che la Camera di commercio e industria di Sassari con deliberazione del 19 aprile 1920 chiede al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro di essere autorizzata per urgenti necessità di bilancio ad elevare all'1 0[0 del reddito netto di R. M. il massimo di aliquota ch'essa poteva applicare ai redditi della natura anzidetta;

Visto il Regio decreto 10 giugno 1920, n. 887, col quale la Camera di commercio e industria di Sassari veniva autorizzata ad applicare in via di urgenza, per il solo anno 1920, la tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto con l'aliquota massima dell'1 0[0 sui redditi netti di natura commerciale e industriale che si producono nel distretto medesimo;

Ritenuto che permangono le condizioni per le quali venne accolta la richiesta della Camera di commercio e industria di Sassari circa la applicazione dell'aumento del massimo d'aliquota come sopra specificato;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Sassari è autorizzata ad applicare la tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto con la aliquota massima dell'1 per cento sui redditi netti di natura industriale e commerciale che si producono nel distretto medesimo.

Art. 2.

Entro il limite massimo anzidetto la Camera di commercio e industria di Sassari stabilirà ogni anno, previa approvazione del Ministero per l'industria e il commercio, la misura effettiva dell'aliquota di tassa da applicare.

Art. 3.

Il suddetto R. decreto 23 maggio 1901, n. CLXVI, parte supplementare, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, Il guardasigilli: FERA.